



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Segreteria Nazionale

**DISEGNO DI LEGGE C. 2180 RECANTE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA**

*Audizione del Segretario Generale del SIULP, Felice Romano
Roma, 22 aprile 2009*

Il SIULP ritiene imprescindibile una politica sulla sicurezza che poggi essenzialmente su quattro colonne portanti:

- investimento pianificato di risorse, per le esigenze del Comparto Sicurezza e per il riordino delle carriere della Polizia di Stato, anche con il ricorso a strumenti di finanziamento pluriennale;
- revisione delle leggi in materia di Pubblica Sicurezza che molto spesso appaiono anacronistiche, frammentarie e discordanti;
- innovazioni legislative che consentano un più rapido iter procedurale per la definizione delle responsabilità penali, e la conseguente applicazione del sistema sanzionatorio;
- una migliore razionalizzazione delle risorse e delle professionalità, che passi essenzialmente per un coordinamento reale tra le Forze di Polizia, e tra le polizie statali e quelle locali.

Ritiene invece non soddisfacente un'azione di riforma legislativa che, prendendo spunto da recenti fatti di cronaca nera, affronti in maniera frammentaria e non organica soltanto alcuni aspetti specifici della questione; soprattutto se tale azione si risolve in un inasprimento delle previsioni sanzionatorie o peggio nella creazione di nuove tipologie di reati, che spesso si pongono come strato superiore rispetto a tipologie esistenti.

Con riferimento ai contenuti del Disegno C. 2180 si precisa quanto segue:

- rientra, a parere del SIULP, nella categoria dei provvedimenti dettati dall'attualità di cronaca, l'introduzione del reato di stalking, e le relative aggravanti, (che scattano se il reato è commesso da un ex partner o marito), con la possibilità aggiuntiva che il questore possa diffidare il colpevole. Si ritiene sufficiente, per contrastare la fattispecie criminale in narrativa, la legislazione vigente. Del tutto fuori luogo l'aggravio di lavoro e di istruttoria per le Forze di Polizia e soprattutto per le questure, atteso anche il prevedibile ricorso alla diffida che coniugi o conviventi in contenzioso faranno per avvalorare le proprie pretese anche in sede di causa civile per la separazione o per il divorzio;
- del tutto infruttuosa la previsione, **dell'articolo 1**, di introdurre l'aggravante relativa all'età avanzata della vittima. In genere la criminalità diffusa ha dimostrato di non riconoscere valore deterrente a simili inasprimenti, i quali si riducono spesso a puri segnali di facile presa mediatica, ma di nessuna utilità concreta;
- molto utile invece la reintroduzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, strumento che rende più autorevole l'azione delle Forze di Polizia, e rafforza l'idea del rispetto per le Istituzioni e per chi le rappresenta; è il caso di osservare per inciso che la recente abolizione di tale reato ha creato molti problemi a tutti gli operatori di polizia;
- è condivisibile sul piano etico, la previsione **dell'articolo 3** di introdurre un'aggravante specifica per i reati commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale.

Per quanto riguarda le previsioni in tema di immigrazione sia essa clandestina o meno, è necessario per il SIULP distinguere diversi aspetti del problema: la questione attiene alla sicurezza per tutto ciò che concerne le caratterizzazioni criminali, criminogene del fenomeno.

Non è invece di competenza delle Forze di Polizia tutto ciò che attiene alle questioni della regolarizzazione amministrativa dell'immigrato, della sua assistenza spirituale e logistica, della sua integrazione.

Tale affermazione di principio porta quindi il SIULP ad affermare la propria netta contrarietà sia alle ipotesi, previste **dall'articolo 4**, di aggravamento delle pratiche procedurali relative al ricongiungimento

familiare e all'avvio al mondo del lavoro, sia soprattutto alle ipotesi di pagamento di una tassa per la concessione di tali diritti.

È bene specificare che un importo pari a 200 euro, in molti paesi dai quali proviene l'immigrazione, equivale a ben più di un mese di lavoro: costringere in questo modo persone già costrette da evidenti condizioni di disagio ad una ulteriore vessazione, non appare in linea con i valori fondamentali della solidarietà e della pari dignità di tutti i cittadini.

Di grande utilità invece l'idea di rafforzare anche con appositi investimenti la collaborazione internazionale, la cooperazione e l'assistenza con i paesi terzi in materia di immigrazione; ma il finanziamento di tali progetti non può essere quello derivante da una tassa sulle istanze di cittadinanza.

Di difficile attuazione appare la previsione **dell'articolo 6**, riguardante la necessità di "un documento che attesti la regolarità del soggiorno nel territorio italiano"; soprattutto se non si specifica l'esatto significato di "regolarità".

In particolare occorre specificare se tale "regolarità" vada riferita ad un criteri puramente temporale, oppure ad una condotta di vita relativa ad un periodo, dalla quale si evidenzi una possibilità reddituale di sostenere una dignitosa esistenza nel nostro Paese.

Tutt'altro discorso va fatto per le disposizioni attinenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui: l'impianto delle norme proposte poggia su una esigenza effettiva, e quindi si condivide l'idea di intervenire con un apposito sistema sanzionatorio: appare comunque esagerato il ricorso alla pena della reclusione, previsto per esempio **dall'articolo 8**, considerata soprattutto l'attuale emergenza carceraria che induce anche il legislatore a valutare, in questo particolare periodo storico, la congruità della sanzione e la sua possibilità concreta di attuazione.

Mentre invece si potrebbero aggravare le sanzioni amministrative o prevedere la possibilità, per i colpevoli di assumere gli oneri relativi alle spese di reintegro dei beni danneggiati.

Molto condivisibili anche le previsioni **dell'articolo 12** che attribuiscono al sindaco e al prefetto la possibilità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti, nonché la chiusura dell'esercizio fino al pagamento di tali spese.

Per quanto riguarda **l'articolo 13**, e le previsioni di contrasto all'impiego dei minori nell'accattonaggio, il SIULP condivide l'innovazione proposta ma lamenta la mancanza di previsioni specifiche sia di un reato più generico di sfruttamento che vada oltre la semplice ipotesi di accattonaggio, sia di una fattispecie concreta di associazione a delinquere finalizzata all'impiego e allo sfruttamento di minori nelle attività tipiche del settore.

Molto utile appare altresì la previsione **dell'articolo 14**, che prevede un'aggravante per chi delinque a danno di soggetti minori all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole per l'infanzia, alla quale occorrerebbe forse aggiungere "e nei luoghi abitualmente frequentati da minori".

Il sindacato esprime altresì la propria approvazione per le previsioni **dell'articolo 18** contenenti modifiche al codice penale in materia di sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci.

Tra le sanzioni sarebbe forse opportuno prevedere anche la confisca dei beni posseduti sul territorio nazionale da chi conduce o trattiene all'estero un minore: tale misura viene ritenuta particolarmente incisiva soprattutto nei casi in cui il "sequestratore" agisce per motivi attinenti alla sfera familiare, casi che appaiono molto frequenti soprattutto nei matrimoni tra cittadini di differente etnia e religione.

La confisca in questo caso può avere un forte valore deterrente, atteso anche il fatto che molto spesso chi organizza il sequestro è spesso titolare di attività commerciale nel nostro Paese.

Estremamente opportuno prevedere in questo contesto forme di cooperazione a livello internazionale, con apposite procedure di collaborazione tra le diverse Forze di Polizia per l'identificazione ed il rimpatrio del minore sequestrato.

Per quanto riguarda le previsioni sull'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, si ritiene di difficile attuazione quella **dell'articolo 21**, secondo la quale lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente sul territorio nazionale è punito con l'ammenda da 5 mila a 10 mila euro: sanzione che difficilmente potrà essere pagata da un cittadino extracomunitario, spesso costretto dalla necessità, quando va bene, a lavorare "in nero" e quindi senza reddito dimostrabile o accertabile.

Problematica anche la previsione del *comma 4* secondo la quale il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'Autorità Giudiziaria competente di un cittadino straniero denunciato: ci possono essere casi in cui l'Autorità Giudiziaria ha interesse ad evitare l'espulsione per fini rilevanti di giustizia.

Molto utile invece la norma proposta **dall'articolo 22**, secondo la quale per i reati procedibili d'ufficio, la polizia giudiziaria chiede, in caso di flagranza o di prova evidente al PM, l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al Giudice di Pace.

In effetti verrebbe risolto in questo modo un problema molto sentito dagli operatori di polizia.

Appare invece alquanto discutibile il potere di accesso e di accertamento del prefetto, previsto **dall'articolo 23**, nell'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti.

Tali funzioni appaiono più logicamente ascrivibili al piano dell'investigazione che a quello dell'azione dell'autorità politica provinciale di Pubblica Sicurezza: e l'idea di avvalersi dei gruppi interforze per questo tipo di azione appare prescindere dalle stesse funzioni istituzionali degli ufficiali di polizia giudiziaria che espleterebbero i loro compiti sotto la direzione di un'autorità amministrativa.

Commistione problematica e da evitare.

Si ritiene più naturale riservare la prefettura la possibilità di chiedere alla Questura l'accertamento ritenuto necessario.

Per quanto attiene invece alle innovazioni proposte **dall'articolo 35** in tema di assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose, sarebbe opportuno affiancare alle figure deliberanti del prefetto e dell'agenzia del demanio, anche quella del questore, in quanto autorità tecnica provinciale di Pubblica Sicurezza: la destinazione del bene confiscato richiede di fatti valutazione anche di carattere tecnico, attesa l'esperienza già verificata in questi anni di sperimentazione: nei quali si è visto che le associazioni mafiose, tramite prestanomi o parenti, cercano sempre di rientrare in possesso del bene sequestrato.

Per quanto riguarda **l'articolo 38**, si apprezza l'innovazione consistente nella possibilità del Ministro dell'Interno di ordinare con decreto lo scioglimento dell'organizzazione la quale abbia favorito delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo.

Sarebbe utile considerare l'ipotesi che tale potere di decreto possa essere in via eccezionale anticipato anche alla sentenza di condanna non definitiva, per esempio quella di primo grado.

Le lungaggini oramai note dei processi penali, comporterebbero di fatti il serio rischio che per molti anni, in attesa della sentenza definitiva, simili organizzazioni potrebbero continuare ad operare indisturbate.

Per quanto riguarda **l'articolo 45**, il SIULP è contrario all'idea di sottoporre il rinnovo del permesso di soggiorno al versamento di un contributo, per le motivazioni già espresse a proposito della tassazione dell'istanza di cittadinanza.

Non convince invece la previsione *del 5 ter* dello stesso articolo: punire con la reclusione da 1 a 4 anni lo straniero che permane illegalmente nel territorio dello Stato appare sanzione spropositata rispetto alla reale portata della fattispecie criminale: attesa la capacità delle associazioni criminali di "regolarizzare" la posizione dei propri assistiti, si finirebbe con il colpire soltanto chi è privo di mezzi o disperato.

Viene ritenuta sufficiente la misura dell'espulsione.

Pienamente concorde invece sulle previsioni **dell'articolo 48**, che colpisce con gravi sanzioni chiunque promuove, dirige, organizza o finanzia il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o ne procura illegalmente l'ingresso.

Infine il SIULP manifesta la netta contrarietà alle previsioni **dell'articolo 52**: gli Enti locali, secondo questa proposta possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare agli organi di polizia locale eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

Se il fine è quello della segnalazione, la legge riconosce oggi a ciascun cittadino la possibilità di segnalare, di denunciare fatti ritenuti meritevoli di attenzione alle Forze di Polizia: davvero inspiegabile la necessità di un'associazione e di un raccordo con gli Enti locali.

Del tutto inutile la segnalazione di un disagio sociale alle Forze di Polizia: il disagio sociale non può essere di competenza né delle Forze di Polizia, né della Polizia di Stato.

È un equivoco da chiarire con la massima urgenza: il disagio sociale deve trovare composizione, risposta e soluzione in un alveo diverso da quello della funzione di polizia.

Rispondere con la polizia ad un disagio sociale, è un principio di per sé non condivisibile.

Inserire tale previsione in un disegno dedicato alla Pubblica Sicurezza è per il SIULP un grave errore di valutazione.